

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	2	Nomine ministeriali (Comunicazioni)	6
Missioni valevoli nella seduta del 14 dicembre 2004	2	Atti di controllo e di indirizzo	7
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2, 3	Disegno di legge di conversione S. 3196 (approvato dal Senato) n. 5454	8
Corte dei conti (Trasmissione di documenti) .	3	(Sezione 1 – Ordini del giorno)	8
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	Proposta di legge n. 2055	12
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 1 – Questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità)	12
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 2 – Proposte emendative dichiarate inammissibili)	12
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) .	6	(Sezione 3 – Parere della I Commissione) .	13
		(Sezione 4 – Parere della V Commissione) .	13
		(Sezione 5 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	13

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 14 dicembre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Calzolaio, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Franz, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martuscello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Paroli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Volonté.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Calzolaio, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Franz, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martuscello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Paroli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Rotondi,

Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Volonté.

Annuncio di proposte di legge.

In data 13 dicembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MASCIA e MANTOVANI: « Modifica all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo » (5482);

MAZZUCA: « Disposizioni per favorire la presenza di animali domestici nelle abitazioni » (5483);

ONNIS: « Introduzione degli articoli 423-bis e 423-ter del codice di procedura penale, in materia di nuove contestazioni durante l'udienza preliminare » (5484).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 14 dicembre 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3233. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novem-

bre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica » (*approvato dal Senato*) (5485).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

PERROTTA: « Concessione di amnistia per i delitti di sottrazione al servizio civile commessi fino al 15 novembre 2004 » (5456) *Parere della I Commissione.*

VI Commissione (Finanze):

DIDONÈ ed altri: « Disposizioni in materia di anatocismo » (5436) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

VII Commissione (Cultura):

LOLLI ed altri: « Disposizioni per l'introduzione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola primaria » (5343) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

DANIELE GALLI ed altri: « Disposizioni per incrementare il risparmio energetico sui vecchi e nuovi impianti di riscaldamento » (5423) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di

inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sotto indicata commissione permanente:

XI Commissione (Lavoro):

GRANDI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche" » (doc. XXII, n. 20) — *Parere delle Commissioni I, II e XII.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 10 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Lega navale italiana per l'esercizio 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 285).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 10 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia INSMLI per gli esercizi dal 1999 al 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 286).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettere del 18 novembre 2004, ha trasmesso dieci note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: Angioni ed altri n. 9/2254/1, accolto in parte dal Governo e approvato in parte nella seduta dell'Assemblea del 14 febbraio 2002, concernente la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali; Burtone n. 9/2319/1 e Arnoldi ed altri n. 9/2319/5, modificati e accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 marzo 2002, concernenti il nuovo statuto della Croce rossa italiana; Rizzi n. 9/3564/1 e Piscichio ed altri n. 9/3564/2, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2003, concernenti la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali; alla risoluzione in Commissione Lavagnini ed altri n. 7/00036, modificata, accolta dal Governo e approvata dalla IV Commissione (Difesa) il 24 ottobre 2001, concernente la Scuola militare alpina di Aosta; alle risoluzioni conclusive in Commissione Ostillo ed altri n. 8/00008, approvata dalla IV Commissione (Difesa) il 6 marzo 2002, concernente l'utilizzo delle strutture della Scuola addestramento reclute dell'aeronautica militare di Taranto; Lavagnini ed altri n. 8/00075, accolta dal Governo e approvata dalla IV Commissione (Difesa) il 17 marzo 2004, concernente il rifinanziamento della legge n. 295 del 2002, in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia; Ramponi ed altri n. 8/00078, accolta dal Governo e approvata dalla IV Commissione (Difesa) il 25 marzo 2004, concernente le assunzioni di personale nell'Amministrazione della difesa per operazioni in campo internazionale; all'impegno assunto in risposta all'interrogazione Ruzzante n. 5/01622, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 19 febbraio 2003, concernente l'indennità corrisposta ai militari in missione all'estero.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa), competente per materia.

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'interno ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la comunicazione relativa ad un decreto in data 18 ottobre 2004 del ministro dell'interno, concernente l'utilizzo del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, la comunicazione relativa al decreto ministeriale, in data 4 novembre 2004 concernente le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle dotazioni del fondo per gli investimenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che sono trasmesse alla V

Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

decreto n. 136805;

decreto n. 105202 - *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la comunicazione relativa al decreto ministeriale n. 131344 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che è trasmesso alla V Commissione permanente (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la comunicazione relativa al decreto ministeriale in data 16 novembre 2004 concernente la ripartizione del fondo per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla III Commissione permanente (Affari esteri).

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 11 novembre ed un decreto in data 23 novembre 2004 del ministro dell'economia e finanze;

un decreto in data 12 ottobre 2004, due decreti in data 13 ottobre 2004, un decreto in data 21 ottobre 2004 e due decreti in data 5 novembre 2004 del ministro dell'interno - *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

quattro decreti in data 21 ottobre, 3 novembre, 5 novembre, 15 novembre e 26 novembre 2004 del Ministero degli affari esteri - *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

un decreto in data 21 ottobre e 25 novembre 2004 del ministro della difesa - *alla IV Commissione permanente (Difesa)*;

un decreto in data 22 novembre 2004 del ministro dell'economia e finanze - *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

due decreti in data 25 ottobre, due decreti in data 28 ottobre 2004, un decreto in data 8 novembre ed un decreto in data 12 novembre 2004 del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio - *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

due decreti in data 29 settembre ed uno in data 25 ottobre 2004 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti - *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

un decreto in data 11 novembre 2004 del ministro delle attività produttive - *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

tre decreti in data 15 novembre, due in data 16 novembre ed un decreto in data 18 novembre 2004 del ministro degli affari esteri — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

un decreto in data 14 ottobre, un decreto in data 25 ottobre, un decreto in data 28 ottobre 2004, quattro decreti in data 8 novembre, sei decreti in data 15 novembre e quattro decreti in data 23 novembre 2004 del ministro della difesa — *alla IV Commissione permanente (Difesa)*;

un decreto in data 4 novembre, un decreto in data 22 novembre ed un decreto in data 24 novembre 2004 del ministro dell'economia e delle finanze — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

otto decreti in data 27 settembre 2004 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

un decreto in data 28 ottobre 2004 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

un decreto in data 7 ottobre 2004 del ministro della salute — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale del Molise, con lettera in data 6 dicembre 2004, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 12 novembre 2004, riferito alla legge finanziaria dello Stato per l'anno 2005, inteso a chiedere l'esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dal rispetto del patto di stabilità.

Questa documentazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 10 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute plenarie della commissione di garanzia del mese di settembre 2004.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 6 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il parere dell'Autorità in ordine all'articolo 42, comma 18, del disegno di legge recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) » (Atto Senato 3223), concernente la determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettere in data 3 dicembre 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le comunicazioni relative alle seguenti nomine, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla VIII Commissione permanente (Ambiente):

al dottor Aldo Cosentino, proroga della nomina a commissario straordinario del Governo per l'Ente Parco dei Monti Sibillini e al dottor Silvio Vetrano, proroga della nomina a sub commissario straordinario del Governo per l'Ente Parco dei Monti Sibillini;

al dottor Ruggero Barbetti, proroga della nomina a commissario straordinario del Governo per l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al

conferimento dell'incarico di direttore dell'ufficio federalismo fiscale del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze al dottor Carlo Antonacci.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) nonché alla V Commissione permanente (Bilancio) ed alla VI Commissione permanente (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3196 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 2004, N. 266, RECANTE PROROGA O DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. DISPOSIZIONI DI PROROGA DI TERMINI PER L'ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE (APPROVATO DAL SENATO) (5454)

(A.C. 5454 — Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che l'articolo 9 proroga fino al 31 dicembre 2005 la possibilità per le regioni di utilizzare i fondi stanziati per gli interventi di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265;

vista la precaria situazione del complesso degli edifici scolastici;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di propria competenza, per l'applicazione di questa legge, anche nei confronti delle regioni che non ottemperino completamente all'utilizzo dei fondi di cui in premessa.

9/5454/1. Perrotta.

La Camera,

considerato che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002 sono state disciplinate le caratteristiche merceologi-

che dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche dei relativi impianti di combustione; con gli articoli 8 e 9 del decreto si stabiliva la possibilità di utilizzo dell'olio combustibile e delle emulsioni acqua-acqua-olio combustibile per uso civile a fronte di bruciatori con determinate caratteristiche e comunque non oltre il 1° settembre 2005;

gli operatori del settore e le associazioni di categoria sono intervenuti presso gli organi della giurisdizione amministrativa contro questa determinazione, in particolare contro il termine del 2005, ottenendo dal Consiglio di Stato la sospensione dell'applicazione del decreto per carenza di motivazioni;

al fine di potere effettuare valutazioni oggettive basate su risultati scientifici validati e comparati sugli effetti inquinanti dei principali combustibili per uso civile, è stato costituito, su proposta del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio un Comitato Tecnico Scientifico costituito da: ministero dell'Ambiente, Stazione Sperimentale dei combustibili, Comitato Termotecnica italiano e Associazione Termotecnica italiana, CIRAF/IPASS (Università di Perugia), regione Lombardia, regione Piemonte, Asso Costieri, Unione Petroli-fera, Asso Petroli;

i risultati delle prove sperimentali, eseguite dalla Stazione Sperimentale dei Combustibili che agisce sotto il coordinamento e la supervisione del Comitato Tecnico Scientifico, saranno resi noti presumibilmente nel corso del 2005;

tale situazione ha tuttavia determinato forti incertezze sul fronte degli utenti (per la maggior parte Enti Pubblici) ed un sostanziale blocco degli investimenti in ricerca finalizzati al miglioramento dei prodotti e degli impianti da parte degli operatori del settore;

gli olii combustibili sono un prodotto ineliminabile del craking di raffineria e l'Italia ne produce circa 500.000 tonnellate annue; il divieto di utilizzo di tali prodotti desolforati ad uso civile comporterebbe alternativamente:

un pari incremento degli olii combustibili tradizionali che non subirebbero il processo di desolforazione con evidenti cadute negative sull'ambiente;

una diminuzione dei prodotti energetici disponibili nel nostro Paese;

d'altro canto le tecnologie di desolforazione e di abbattimento dei fumi, in continuo miglioramento, consentono un utilizzo economicamente valido di tali prodotti, senza inquinamento apprezzabile, in presenza di impianti di combustione di adeguata tecnologia;

la mancanza di regolamentazione sta bloccando il mercato di settore, sia dal lato del prodotto che da quello degli impianti che lo utilizzano, in particolare per quel che riguarda gli innovativi ed energeticamente convenienti combustibili emulsionati;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere l'ampliamento del termine di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, in materia di combustibili, almeno sino al 2012, qualora si utilizzino i bruciatori già previsti nel

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri medesimo ed in presenza di impianti tecnologici e di combustione tali da rendere compatibile l'utilizzo di olii combustibili ed emulsioni acqua olio combustibile per uso civile con quanto determinato dalle risultanze delle prove sperimentali eseguite dalla Stazione Sperimentale citata in premessa.

9/5454/2 Arnoldi.

La Camera,

considerato che il termine per la presentazione del piano di adeguamento degli scarichi a Venezia era stato fissato al 30 giugno 1996 dall'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71;

rilevato che, a causa delle difficoltà riscontrate nell'applicazione della norma, tale termine è stato più volte prorogato, per arrivare al 31 dicembre 2005;

rilevato che, analogamente, i termini di adeguamento dei valori limite di emissione per gli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano vengono prorogati al 31 dicembre 2005,

impegna il Governo

a valutare l'istituzione di una commissione per verificare la necessità di idonee iniziative legislative volte a definire diverse modalità di adeguamento degli scarichi nella laguna di Venezia e nuovi limiti di emissione per gli impianti di produzione di vetro artistico situati nell'isola di Murano.

9/5454/3. Campa.

La Camera,

premesso che,

è prevista una proroga al 31 dicembre 2005 per l'utilizzazione delle risorse per l'adeguamento a norma degli

edifici scolastici (articolo 9), occorre valutare l'estensione di tale proroga anche alle opere comprese nei programmi di intervento messi in atto da enti ed altri organismi non statali e finalizzati all'adeguamento alle norme di sicurezza dei rispettivi edifici adibiti ad uso scolastico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, con riferimento alle esigenze espresse in premessa, idonee iniziative anche di carattere normativo.

9/5454/4. Lupi, Palmieri.

La Camera,

tenuto conto che:

il Ministero delle attività produttive, con decreto del 23 giugno 2004, ha disposto l'istituzione dell'albo delle società cooperative, in attuazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e dell'articolo 23-*sexiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile con cui è stata avviata la riforma del diritto societario;

l'istituzione dell'albo è stata accolta positivamente, in quanto, abolendo l'iscrizione ai registri prefettizi delle singole province, concorre a semplificare la gestione e il controllo delle società cooperative, unificandoli presso un unico soggetto, il Ministero delle attività produttive;

il presente decreto, tuttavia, prescinde dalle competenze riconosciute in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, le quali, in base all'autonomia statutaria, godono della potestà di emanare norme legislative per lo sviluppo e la vigilanza sulle cooperative, di fatto esercitata fin d'ora attraverso l'adozione di proprie leggi e propri registri, confacenti alle esigenze derivanti dai singoli territori;

oltre a rappresentare uno scavalco dell'autonomia riconosciuta ed esercitata dai suddetti enti, il decreto fa

emergere difficoltà di carattere pratico derivanti dalla coesistenza di due registri, quello nazionale legittimato dal decreto e quelli regionali legittimati dagli statuti speciali, che il decreto in questione permette di conservare creando un sistema doppio e parallelo di registrazione;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad emanare con urgenza una normativa integrativa che, sulla base del principio della leale collaborazione tra amministrazione statale e locale e nel rispetto delle autonomie riconosciute, consenta alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano di proseguire autonomamente nell'esercizio delle competenze fin qui svolte in materia, di società cooperative secondo i propri ordinamenti.

9/5454/5. Rosato, Maran, Damiani, Saro, Lenna, Romoli, Collavini.

La Camera,

considerato che l'articolo 4 del disegno di legge di conversione prevede una proroga della delega a favore del Governo per quanto riguarda la legge 5 giugno 2003, n. 131,

impegna il Governo

ad esercitare la propria delega tenendo conto delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione del progetto di legge Costituzionale attualmente già approvato dalla Camera all'esame del Senato della Repubblica.

9/5454/6. Fontanini.

La Camera,

impegna il Governo

in attuazione a quanto disposto dall'articolo 12 del disegno di legge di conversione,

con modificazioni del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 ad evitare ulteriori proroghe, oltre il 31 dicembre 2005, per i consorzi agrari oggetto di aggregazione da parte dei consorzi vicini, o di operazioni di incorporazione da parte di analoghe strutture.

9/5454/7. Preda.

La Camera,

premessi che:

con la proroga al 31 dicembre 2005 dei termini per adeguare le strutture turistico ricettive esistenti alla normativa antincendio si prevedono investimenti molto urgenti per le 35.000 imprese alberghiere italiane per adeguarsi ad essa;

il patrimonio ricettivo è un bene essenziale per la vocazione turistica del nostro Paese;

la recente stagione turistica ha evidenziato fortissime difficoltà per tutto il settore,

impegna il Governo

a varare adeguati provvedimenti in campo fiscale per incentivare la rapida attuazione

delle normative antincendio, come la riduzione da 15 a 3 anni del periodo di ammortamento delle spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili ricettivi.

9/5454/8. Gambini, Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

una forte preoccupazione investe gli operatori turistico-balneari per il protrarsi di una fase compresa e contraddittoria relativamente all'assetto normativo e dei commi per le concessioni demaniali ai fini turistico ricreativi,

impegna il Governo

a riferire nelle Commissioni permanenti competenti sullo stato di situazione della nuova proposta normativa al fine di coinvolgere il Parlamento, e fornire un quadro certo agli operatori per la programmazione della prossima stagione turistica e contrastare l'evasione largamente presente.

9/5454/9. Cazzaro.

PROPOSTA DI LEGGE: CIRIELLI ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, IN MATERIA DI ATTENUANTI GENERICHE, DI RECIDIVA, DI GIUDIZIO DI COMPARAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI REATO PER I RECIDIVI (2055)

(I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge)

(A.C. 2055 – Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi e di esclusione di benefici in sede di esecuzione della pena, inasprisce ed irrigidisce in via generale la normativa in tema di recidiva;

in particolare, l'articolo 3 del progetto di legge, modificando l'articolo 99 del codice penale, elimina ogni discrezionalità del giudice e introduce un'automatica applicazione di aumento obbligatorio della pena, prevedendo altresì che il condannato non possa accedere alle misure alternative alla detenzione, nei casi di recidiva (salvo il caso della recidiva semplice);

l'automatica applicazione di pene più severe da parte del giudice costituisce previsione in assoluta controtendenza rispetto all'evoluzione del nostro sistema penale che, superando la logica del codice

Rocco, risponde ai principi costituzionali improntati al senso di umanità della pena e alla tendenziale rieducazione del condannato;

la previsione contenuta nell'articolo 3 del progetto di legge, concernente l'eliminazione della possibilità per il giudice di valutare in concreto elementi plurimi nel commisurare la pena e nella sua esecuzione, crea una rigidità normativa non sorretta da idonea razionalità, per cui si pone in contrasto con l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione che eleva la emenda, ovvero la finalità rieducativa, a principio di rilevanza costituzionale,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame della proposta di legge.

n. 1. Fanfani, Cento, Mantini, Ruta, Annunziata, Finocchiaro.

(A.C. 2055 – Sezione 2)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

1-bis. All'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo il comma *1-bis*, è aggiunto il seguente:

« *1-ter.* Quando si procede per uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2,

lettera a), del codice di procedura penale, il giudice può disporre, anche di ufficio, con ordinanza nel corso del dibattimento, che l'esame delle parti private, dei testimoni, dei consulenti tecnici o dei periti si svolga a distanza, qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico ovvero vi sia pericolo di violenze o minacce per indurre la persona da esaminare a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci».

3. 41. Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, le parole: « con l'arresto da tre mesi ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a quattro anni ».

3. 42. Governo.

(A.C. 2055 – Sezione 3)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 10.

(A.C. 2055 – Sezione 4)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

(A.C. 2055 – Sezione 5)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 1.

1. L'articolo 62-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 62-bis. — (*Attenuanti generiche*). — Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano:

1) ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma;

2) a tutti i delitti, non colposi, dai quali derivi la morte di uno o più persone;

3) ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis e 609-octies;

4) a tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo internazionale;

5) ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Bonito, Carboni, Finocchiaro, Siniscalchi, Grillini, Mancini, Magnolfi, Kessler, Lucidi.

Sopprimerlo.

* **1. 2.** Pisapia.

Sopprimerlo.

* **1. 10.** Fanfani, Cento, Mantini.

Sopprimerlo.

* **1. 13.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, sopprimere il secondo comma.

1. 3. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, sostituire il secondo comma, con il seguente:

Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto delle circostanze di cui all'articolo 133, comma primo numero 3 e comma secondo del codice penale nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni;

a) al primo comma, le parole: « tre » e « sei » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « cinque » e « dieci »;

b) al secondo comma, le parole: « quattro » e « nove » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « sette » e « dodici »;

c) al quarto comma, le parole: « quattro » e « dieci » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « sette » e « quin-

dici » e le parole: « cinque » e « quindici » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « dieci » e « ventiquattro ».

3. All'articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: « fino a due anni ». sono sostituite dalle seguenti: « da due a quattro anni ».

1. 100. La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 9.

All'emendamento 1.9, sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma.

0. 1. 9. 2. Cirielli.

All'emendamento 1.9, sopprimere il numero 2).

0. 1. 9. 1. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, sostituire il secondo comma, con il seguente:

Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto delle circostanze di cui all'articolo 133, comma primo numero 3 e comma secondo del codice penale:

1) nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma;

2) in relazione ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o di terrorismo internazionale, ovvero ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 600-octies, o indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

1. 9. Mario Pepe.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, sostituire il secondo comma con il seguente: Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma.

1. 11. Gamba, Raisi.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 1).

1. 4. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 2).

1. 5. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 3).

1. 6. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 4).

1. 7. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 5).

1. 8. Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 62-bis, secondo comma, sostituire il numero 5), con il seguente:

5) ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « tre » e « sei » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « cinque » e « dieci »;

b) al secondo comma, le parole: « quattro » e « nove » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « sette » e « dodici »;

c) al quarto comma, le parole: « quattro » e « dieci » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « sette » e « quindici » e le parole: « cinque » e « quindici » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « dieci » e « ventiquattro ».

3. All'articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: « fino a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a quattro anni ».

1. 15. Governo.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto di quanto indicato all'articolo 133, comma primo, numero 3, e comma secondo del codice penale in relazione ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di terrorismo internazionale, ovvero ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis e 609-octies, ovvero ai delitti non colposi dai quali derivi la morte di una o più persone, ovvero ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale »

1. 12. Gamba, Raisi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 62 del codice penale, dopo il numero 6), è aggiunto il seguente:

« 7) l'essere persona che, al momento della commissione del fatto abbia compiuto gli anni settanta e che, al momento della sentenza, non sia stata già condan-

nata, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per delitto non colposo ».

1. 010. La Commissione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Dopo l'articolo 62-bis del codice penale, è aggiunto il seguente:

« ART. 62-ter. (*Circostanza attenuante per il comportamento pregresso*). - 1. Salvo per i reati previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena, ad ogni effetto penale, è diminuita di un terzo

quando il colpevole non sia stato condannato per un delitto con sentenza definitiva. »

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Quando concorrono circostanze aggravanti con la circostanza attenuante di cui all'articolo 62-ter si fa luogo soltanto alla diminuzione di pena da questa stabilita, dichiarandola prevalente ad ogni effetto penale. »

1. 01. Mario Pepe.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

